

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1900/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania;

considerando che, per i pomodori originari dell'Albania, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1900/88 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 89.